

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

R.G.E. n. 269/2019

ORDINANZA

Il Giudice dell'esecuzione,

letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 269/2019, promossa dalla Z soc. coop., creditore fondiario, in danno di X;

letta la nota del 7 luglio 2026, con la quale il professionista delegato, avv. K, ha trasmesso il progetto di distribuzione e ha rimesso a questo giudice le osservazioni formulate nell'interesse del dott. W, liquidatore della procedura di liquidazione controllata n. 6/2025 R.F. del Tribunale di Tivoli;

visto il decreto di questo G.E. di fissazione di udienza ex art.512 cpc;

letta la nota del 14 settembre 2026, con la quale il delegato ha depositato un nuovo progetto sostitutivo;

richiamato il provvedimento del 10 settembre 2026, con il quale l'udienza del 17 settembre 2026 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;

lette le note di udienza del liquidatore Dott. W e del creditore procedente Z;

OSSERVA

Le contestazioni del liquidatore non appaiono fondate, sicché il progetto del 14 settembre 2026 va dichiarato esecutivo, con attribuzione del ricavato al creditore fondiario in via provvisoria e nei limiti della sua ammissione al passivo della liquidazione controllata.

1. La vicenda processuale.

Giova anzitutto ricostruire la vicenda nella sua scansione cronologica, atteso che è dalla collocazione dell'apertura della procedura concorsuale rispetto alla vendita forzata che discende la soluzione delle questioni sottoposte a questo giudice.

La procedura è stata promossa dalla Z soc. coop., creditore fondiario, nei confronti di X. Il bene pignorato è stato aggiudicato il 12 novembre 2024. Il 10 gennaio 2025 è stata aperta nei confronti dell'esecutato la liquidazione controllata n. 6/2025 R.F. del Tribunale di Tivoli, aperta ai sensi dell'art. 66 CCII unitamente alla liquidazione controllata n. 5/2025 R.F. nei confronti di Y. La pronunzia è stata formulata in esito al ricorso formulato dagli stessi debitori. Liquidatore è stato nominato il dott. W, già gestore dell'OCC dell'ODCEC di Tivoli.

L'11 aprile 2025 il liquidatore ha depositato atto di intervento, con il quale, come riferito dal delegato, ha fatto valere un credito da lui stesso quantificato in euro 18.809,00, di cui euro 13.809,00 per compenso dell'OCC ed euro 5.000,00 a titolo di «compenso al legale del debitore».

Con il progetto del 7 luglio 2026 il delegato ha escluso tale credito, rilevando come difettasse «un provvedimento di liquidazione emesso dal giudice della procedura concorsuale», e ha rimesso la questione a questo giudice in ragione delle contestazioni sollevate dalle parti. Questo G.E. ha dunque disposto la fissazione di udienza ex art.512 cpc. Il 14 settembre 2026 il delegato ha depositato un nuovo progetto, sostitutivo del precedente, che rettifica l'acconto percepito dall'Istituto Vendite Giudiziarie (euro 976,00 in luogo di euro 1.708,00, con saldo di euro 916,22) e conferma l'esclusione summenzionata. La Z ha dunque richiesto l'approvazione di questo secondo progetto, mentre il liquidatore ha formulato le seguenti istanze «in via principale: disporre la rettifica ed integrazione del progetto di distribuzione

predisposto dal professionista delegato ex art. 596 c.p.c., collocando in prededuzione ex art. 6, comma 1, lett. a) e d), e comma 2 ccii, con soddisfacimento antergato al credito ipotecario: la somma di € 14.405,57 (di cui € 13.809,00 per compenso convenuto conforme ai parametri legali ed € 596,57 per anticipazioni e spese vive) in favore dell'occ / liquidatore dott. W; la somma di € 3.523,77 comprensiva di accessori di legge per compenso professionale e patrocinio in favore dell'avv. J; in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato recepimento dell'importo convenuto, ammettere e collocare in prededuzione per l'occ/liquidatore la minor somma determinata secondo i parametri tariffari del d.m. n. 202/2014 calcolata sullo stato degli attivi e passivi attuali, pari ad € 13.247,00, oltre rimborso spese vive di € 596,57, oltre al compenso del difensore avv. J di € 3.523,77; in via ulteriormente subordinata: disporre, ai sensi dell'art. 596 c.p.c., l'accantonamento della complessiva somma di € 17.929,34 (o della diversa somma ritenuta di giustizia), a garanzia dei crediti in prededuzione spettanti alla procedura concorsuale di liquidazione controllata n. 6/2025 R.F., in attesa del formale provvedimento di liquidazione emesso dal competente Giudice Delegato ex art. 275 CCII”.

2. Le contestazioni del liquidatore e le difese del creditore fondiario.

Le contestazioni del liquidatore possono essere ricondotte a cinque argomenti: 1) i crediti dell'OCC sarebbero prededucibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), CCII, e la prededuzione permarrebbe, a norma del comma 2, nelle procedure successive; 2) gli artt. 150, 151, 216, comma 10, e 270 CCII legittimerebbero il liquidatore a intervenire nelle esecuzioni pendenti per farla valere; 3) il privilegio dell'art. 41 TUB, avendo natura soltanto processuale, non derogherebbe all'ordine delle prelazioni; 4) titolo del credito sarebbe il preventivo dell'OCC prot. n. 1468/24, accettato il 3 maggio 2024 per euro 13.809,00, reso vincolante dall'art. 275, comma 3, CCII, come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, e da Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2026, n. 20477, nei limiti della sua conformità al d.m. 24 settembre 2014, n. 202, che il liquidatore assume dimostrata da un proprio calcolo pari a euro 13.247,00; 5) in via gradata, l'art. 596 c.p.c. imporrebbe l'accantonamento delle somme contestate.

Il liquidatore ha quindi chiesto: in via principale, la collocazione in prededuzione, anteposta al credito ipotecario, di euro 14.405,57 in proprio favore (euro 13.809,00 per compenso ed euro 596,57 per spese vive) e di euro 3.523,77 in favore del proprio difensore; in via subordinata, la collocazione di euro 13.247,00, oltre spese vive e compenso del difensore; in via ulteriormente subordinata, l'accantonamento di euro 17.929,34 «in attesa del formale provvedimento di liquidazione emesso dal competente Giudice Delegato ex art. 275 CCII». Nelle stesse note si legge che tale liquidazione è «ottenibile solo in fase di chiusura della procedura di liquidazione».

Z ha approvato il progetto e si è opposta a ogni collocazione o accantonamento, deducendo il privilegio dell'art. 41, comma 2, TUB, l'anteriorità dell'aggiudicazione, la mancanza di un provvedimento di liquidazione del giudice della procedura concorsuale, l'omesso deposito del rendiconto, l'assenza di attività liquidatoria sul bene e l'estraneità del compenso alle spese di cui all'art. 2770 c.c. Ha precisato di essere stata ammessa al passivo della liquidazione controllata per euro 216.240,73, oltre interessi, in via ipotecaria, per euro 9.048,83 ai sensi dell'art. 2770 c.c. e per euro 11.672,96 in chirografo.

3. I quesiti.

L'esame delle contestazioni formulate dal liquidatore impone di rispondere a sei quesiti, ciascuno dei quali presuppone la soluzione del precedente: 1) se il creditore fondiario possa ottenere in questa sede l'attribuzione del ricavato nonostante la liquidazione controllata, e a quali condizioni; 2) a chi spetti graduare i crediti maturati nella procedura concorsuale rispetto al credito fondiario, su chi gravi l'onere di provare tale graduazione nel processo esecutivo, quale ne sia il contenuto e se esso sia stato assolto; 3)

se il preventivo dell'OCC, letto alla luce di Cass. n. 20477/2026, possa tenere luogo del provvedimento degli organi della procedura; 4) se, sul piano sostanziale, il compenso dell'OCC e del liquidatore gravi sul ricavato del bene ipotecato; 5) se debba disporsi l'accantonamento; 6) quali conseguenze ne discendano sul progetto e sulle spese.

Il metodo seguito muove dal sistema, giacché le norme sull'interferenza tra liquidazione controllata ed esecuzione fondiaria delimitano, prima ancora del merito della pretesa, lo spazio di cognizione di questo giudice dell'esecuzione immobiliare.

4. Il primo quesito: il privilegio processuale del creditore fondiario nella liquidazione controllata.

4.1. Il rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII all'art. 150 CCII.

L'art. 41, comma 2, TUB consente che l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari sia «iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore», espressione che l'art. 349 CCII impone di riferire alla liquidazione giudiziale. La norma opera attraverso la clausola con la quale l'art. 150, comma 1, CCII apre il divieto di azioni esecutive individuali: «Salvo diversa disposizione della legge».

Per la liquidazione controllata, l'art. 270, comma 5, CCII richiama gli artt. 150 e 151 CCII. La Suprema Corte, pronunciando su rinvio pregiudiziale, ha qualificato il richiamo come rinvio materiale e recettizio, privo di clausola di compatibilità, affermando in Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914 che «l'art. 270, comma 5, CCII va letto come se vi fosse trascritto l'art. 150 CCII oggetto del rinvio», clausola di riserva compresa; e ne ha tratto il principio di diritto secondo il quale «il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale...sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata».

Il rilievo conserva intatto il suo valore nel testo oggi vigente dell'art. 270, comma 5, CCII, come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, secondo il quale «Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151»: il vaglio di compatibilità continua a essere riservato ad altre disposizioni, e il rinvio agli artt. 150 e 151 resta puro e semplice.

Ne discende che il creditore fondiario poteva proseguire l'esecuzione dopo il 30 gennaio 2025 e che il liquidatore era legittimato a intervenire. La legittimazione trova titolo nell'art. 41, comma 2, secondo periodo, TUB, a norma del quale «Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione», e non nell'art. 216, comma 10, CCII, invocato dal liquidatore, che disciplina la diversa alternativa fra subentro nelle procedure esecutive pendenti e declaratoria di improcedibilità. Si tratta, secondo Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2022, n. 12673, riferita all'intervento del curatore previsto dall'art. 41, comma 2, TUB, di «un peculiare intervento, con finalità anzitutto informativa, ma altresì diretto a far valere in sede esecutiva tutte le ragioni della procedura concorsuale», ivi compreso il recupero di quanto residua dopo la soddisfazione provvisoria del fondiario.

4.2. La natura processuale del privilegio e la provvisorietà dell'attribuzione.

Il privilegio così conservato si scinde in due facoltà: 1) quella di iniziare o proseguire l'azione esecutiva in deroga al divieto dell'art. 150 CCII; 2) quella di percepire nel processo esecutivo il ricavato della vendita, che configura un'apprensione anticipata e provvisoria.

Come ha chiarito Cass. n. 12673/2022, «l'articolo 41 del testo unico bancario assegna al creditore fondiario un privilegio di carattere meramente processuale, essenzialmente consistente, per l'appunto, nella facoltà di avvalersi della esecuzione individuale, privilegio che, però, non incide affatto sulla portata sostanziale del diritto di detto creditore ad essere soddisfatto»; sicché il coordinamento fra le due

procedure è assicurato dal carattere provvisorio dell'assegnazione e dall'onere del creditore di insinuarsi al passivo.

Il principio, già affermato da Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, è stato ribadito da Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2026, n. 9167, per la quale la prosecuzione dell'esecuzione fondiaria sui beni della massa non esclude «che i “conti” si debbano fare in sede concorsuale e che le attribuzioni in sede esecutiva abbiano natura provvisoria».

Va rimarcato come la provvisorietà non costituisca un limite del privilegio, ma la condizione della sua compatibilità con il concorso: proprio perché l'attribuzione non è definitiva, il ricavato può essere versato al fondiario prima del riparto concorsuale senza pregiudizio per la massa. È questo il dato che governa anche la risposta al quinto quesito.

4.3. Il fatto costitutivo dell'attribuzione: l'ammissione al passivo.

La provvisorietà non consente, tuttavia, al giudice dell'esecuzione di prescindere dalle vicende concorsuali. L'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, dispone che «Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge», e precisa che «Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150»: anche il creditore fondiario, dunque, deve sottoporre il proprio credito all'accertamento concorsuale. Il primo dei principi enunciati da Cass. n. 23482/2018 stabilisce che, per ottenere l'attribuzione provvisoria, il creditore fondiario dovrà «documentare al giudice dell'esecuzione di avere proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non definitivo)»; e l'attribuzione va disposta «nei limiti del provvedimento di ammissione», con restituzione del residuo alla procedura concorsuale.

Nella specie Z deduce di essere stata ammessa al passivo nelle misure sopra indicate, e la stessa difesa del liquidatore fa riferimento agli «stati passivi esecutivi depositati in atti». La circostanza risulta, inoltre, dalla documentazione versata in atti dalla Z.

Al primo quesito va dunque data risposta affermativa: il creditore fondiario può ottenere in questa sede l'attribuzione del ricavato nonostante la liquidazione controllata, ma l'attribuzione ha carattere provvisorio e va contenuta nei limiti dell'ammissione al passivo.

5. Il secondo quesito: il riparto delle competenze e l'onere della prova.

5.1. La regola di competenza.

Il liquidatore chiede che l'attribuzione al creditore fondiario sia decurtata di crediti che assume prededucibili e anteposti al credito ipotecario: la questione è di graduazione, e occorre stabilire anzitutto a chi spetti deciderla.

La risposta è data da Cass. n. 23482/2018, secondo la quale «il potere di stabilire se determinati crediti maturati nel corso della procedura fallimentare prevalgano su quello dell'istituto di credito fondiario non spetta al giudice dell'esecuzione, ma solo agli organi della procedura fallimentare», sicché il giudice dell'esecuzione deve conformare la distribuzione ai provvedimenti di quegli organi «senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri».

La regola discende dal sistema ricostruito al § 4: se il privilegio è processuale e l'attribuzione è provvisoria, l'ordine delle prelazioni si forma soltanto nella sede concorsuale, e il giudice dell'esecuzione che graduasse egli stesso un credito di massa non anticiperebbe il riparto, ma vi si sostituirebbe. Essa vale per la liquidazione controllata in forza del medesimo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII agli artt. 150 e 151

CCII, giacché sarebbe incoerente importarne la deroga al divieto di azioni esecutive e non il suo contrappeso.

5.2. L'onere della prova.

Occorre allora stabilire chi debba provare nel processo esecutivo la graduazione e a quale scopo. La Suprema Corte distingue sotto il profilo dell'onus probandi due circostanze.

La prima è il fatto costitutivo del diritto del fondiario all'attribuzione provvisoria: «L'aver sottoposto la propria pretesa al procedimento di verifica del passivo...costituisce infatti il fondamento stesso (recte: il fatto costitutivo) del diritto del creditore fondiario di ottenere l'attribuzione, in via provvisoria, del ricavato della suddetta vendita». Tale prova grava sul fondiario, anche per chi vi ravvisa una condizione di procedibilità ed è stata esaminata al § 4.3.

La seconda è il fatto che al diritto così costituito si oppone assumendo la forma di un'eccezione in senso stretto: «L'esistenza di altri crediti con diritto di preferenza rispetto a quello fondiario rappresenta invece un fatto impeditivo (ovvero modificativo o estintivo) del diritto del creditore fondiario di ottenere l'attribuzione provvisoria del ricavato della vendita dell'immobile ipotecato e dunque va dedotta e documentata dal curatore fallimentare».

La qualificazione riconduce il credito poziore all'art. 2697, comma 2, c.c., secondo il quale «Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda»: il credito di massa graduato con prevalenza non nega l'ammissione del fondiario, ma ne limita l'efficacia sul ricavato, e chi fa valere tale limitazione ne deve provare il fondamento.

L'onere grava sul liquidatore per tre ragioni convergenti: 1) egli fa valere il fatto impeditivo; 2) egli rappresenta nell'esecuzione le ragioni della massa, in forza della facoltà di intervento esaminata al § 4.1; 3) i provvedimenti che documentano il fatto si formano nella procedura che egli amministra e, dunque, sono nella sua disponibilità.

Dalla ricostruzione della graduazione come eccezione in senso stretto discende il divieto di rilievo d'ufficio. Osserva sul punto invero la Suprema Corte (Cass.23428/18) come le questioni di graduazione il giudice dell'esecuzione «non potrà prenderle in considerazione di ufficio, ma solo laddove esse vengano dedotte dal curatore che si costituisca nel processo esecutivo per far valere i relativi presupposti (a meno che non sia lo stesso creditore fondiario a chiedere che se ne tenga conto)».

La formula «dedotta e documentata» indica due attività distinte. Dedurre significa costituirsi nel processo esecutivo e allegare il fatto impeditivo, credito per credito. Documentare significa produrre i provvedimenti che quel fatto dispongono, giacché il curatore deve, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte, «documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 L.F.) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongono la suddetta graduazione».

L'onere si assolve, dunque, soltanto producendo il provvedimento, e il giudice dell'esecuzione non può supplirvi acquisendo gli atti della procedura concorsuale, giacché ciò equivarrebbe al rilievo officioso che gli è precluso.

Trasposta nella liquidazione controllata, la regola è stata applicata da Trib. Larino, ord. 17 ottobre 2023, secondo il quale il liquidatore «dovrà costituirsi nel processo esecutivo (assistito da un difensore) e richiedere la prededuzione documentando l'avvenuta emissione, da parte degli organi della procedura concorsuale, di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili)». La stabilità, che la Corte riferisce al reclamo dell'art. 26 l.fall., si riscontra sul regime di impugnazione di ciascun atto: lo stato passivo è impugnabile con il reclamo dell'art. 133 CCII (art. 273, comma 4); il decreto sulle contestazioni al riparto

è reclamabile ai sensi dell'art. 124 CCII (art. 275, comma 6), aperto a «ogni altro interessato», e dunque al fondiario.

Nella specie il liquidatore si è costituito con un difensore e ha dedotto il fatto impeditivo. Resta da stabilire che cosa dovesse documentare e se lo abbia in concreto documentato.

5.3. Il contenuto dell'onere della prova.

5.3.1. Il passo della Cassazione e i suoi due oggetti.

L'oggetto della prova è definito dal passaggio di Cassazione civile, Sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482 - pres. De Stefano, est. Tatangelo, secondo il quale il giudice dell'esecuzione «deve cioè limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita».

Come inferibile dalla sua lettura, il passaggio ricostruisce i due oggetti dell'accertamento del G.E..

Il primo è il credito posto in esecuzione, e cioè il credito fondiario, da intendersi quale fatto costitutivo. Il secondo, introdotto dalla parentesi, è rappresentato dai crediti maturati in prededuzione, che rilevano soltanto alla condizione (espressa dal «purché») che siano «già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso». Essi, come già chiarito, sono dunque ricostruiti dalla Cassazione come il fatto impeditivo della pretesa distributiva del creditore.

Ed è essenzialmente sulla conformazione di questo profilo che la presente controversia si concentra.

Scomposto nei suoi termini, il passaggio summenzionato della Cassazione individua quattro elementi, di seguito esposti.

- 1) Le operazioni sono tre e distinte. L'accertamento riguarda l'esistenza del credito e il suo rango; la quantificazione ne riguarda la misura; la graduazione ne riguarda la posizione rispetto al fondiario sul ricavato del bene ipotecato. La prova deve coprirle tutte, sicché il provvedimento che accerti e liquidi un credito senza graduarlo non basta.
- 2) Le operazioni devono risultare da provvedimenti «degli organi della procedura», non da atti delle parti.
- 3) Gli avverbi «direttamente o indirettamente» attengono al rapporto fra il provvedimento e la graduazione, che può esserne il contenuto dispositivo o il presupposto necessario, e non al grado di certezza della prova, che la Corte vuole comunque «inequivoco».
- 4) L'avverbio «già» esige che il provvedimento preesista alla distribuzione, giacché non ci si può conformare a un atto che ancora non esiste; il che esclude che l'onere sia assolto dalla mera allegazione di parte di un provvedimento futuro (§ 8).

Quanto al terzo elemento elencato, va precisato che indiretta (il riferimento è all'avverbio «indirettamente» utilizzato dalla Cassazione) può essere la graduazione, mai la sua fonte, che deve comunque consistere in un provvedimento esistente. Lo conferma la stessa Corte, che ha commisurato la decurtazione del credito fondiario alla «misura in cui potevano dirsi esistenti i suddetti provvedimenti di graduazione degli organi fallimentari». La decurtazione, dunque, segue il provvedimento, non la pretesa.

Il mutamento lessicale fra i due oggetti non è casuale: per il credito fondiario la Corte parla di «quantificazione», perché la sua misura si forma nella verifica del passivo, mentre per i crediti in prededuzione parla di crediti «liquidati», perché i compensi degli organi della procedura si liquidano con provvedimento del giudice (§ 6).

5.3.2. I provvedimenti di accertamento e di liquidazione. I provvedimenti diretti di graduazione.

Occorre anzitutto distinguere i provvedimenti che graduano il credito da quelli che, pur provenendo dagli organi della procedura, si limitano ad accertarlo o a liquidarlo. Appartengono a questa seconda categoria, nella liquidazione controllata, due specie di atti: 1) lo stato passivo formato dal liquidatore (art. 273 CCII), che accerta e quantifica i crediti ammessi e ne indica la collocazione; 2) il decreto con il quale il giudice liquida il compenso dell'OCC o del liquidatore (art. 275, comma 3, CCII), ovvero un acconto su di esso, giacché l'art. 15, comma 2, d.m. 24 settembre 2014, n. 202 dispone che «Sono ammessi acconti sul compenso finale», e che accerta e liquida il credito, ma non lo gradua sul ricavato del bene ipotecato.

Lo stato passivo dispone anche la graduazione soltanto quando collochi un credito assistito da privilegio speciale immobiliare anteposto all'ipoteca dall'art. 2748, comma 2, c.c. Per i crediti prededucibili, invece, l'ammissione allo stato passivo non basta, giacché la prededuzione non si esercita sulla parte del ricavato dei beni ipotecati «destinata ai creditori garantiti», se non nei limiti dell'art. 223, comma 3, CCII (art. 275-bis, comma 2, CCII). Lo stato passivo accerta invero il rango del credito nel concorso, non la sua incidenza sul ricavato di quel bene. Gli atti ora indicati attengono, dunque, all'accertamento e alla liquidazione del credito prededucibile, non alla sua graduazione, e devono perciò concorrere con un provvedimento che lo gradi direttamente o indirettamente.

Grada direttamente il credito il provvedimento del quale la graduazione costituisce il contenuto dispositivo. Nella liquidazione controllata vi appartengono due specie di atti: 1) il progetto di riparto, anche parziale e limitato al ricavato dell'esecuzione individuale, del quale il giudice abbia autorizzato l'esecuzione (art. 275, comma 5, CCII) o sulle cui contestazioni abbia provveduto con decreto (art. 275, comma 6, CCII), nel quale le tre operazioni si compiono insieme; 2) il provvedimento esplicito con il quale il giudice delegato imputa al ricavato del bene ipotecato una spesa della procedura, per intero o pro quota, secondo il criterio dell'art. 223, comma 3, CCII, cui rinvia l'art. 275-bis, comma 2, CCII.

Del provvedimento esplicito di imputazione offre un esempio la fattispecie decisa da Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2022, n. 33977, nella quale il fondiario aveva proposto reclamo «contro il decreto con cui il Giudice delegato aveva consentito la prededuzione delle spese specifiche (Ici-Imu, intervento nella procedura esecutiva, spese condominiali) e di quelle generali».

Le specie di atti ora elencate non si escludono ed anzi più provvedimenti possono concorrere a coprire le tre operazioni, come accade quando al decreto di acconto si accompagna il provvedimento di imputazione. Tuttavia ciascuna operazione deve risultare da un provvedimento del giudice della procedura.

5.3.3. I provvedimenti indiretti. Il perimetro della nozione di graduazione implicita o indiretta.

È indiretto il provvedimento che non dispone la graduazione, ma la presuppone in modo necessario. La Suprema Corte ne ha offerto un solo esempio: «Tale graduazione - è opportuno precisarlo - può essere in alcuni casi anche implicita o indiretta, come nei casi in cui si tratti di crediti il cui pagamento, espressamente autorizzato dagli organi fallimentari, non avrebbe potuto neanche avvenire, se non quali crediti di massa gravanti su un bene determinato».

Dall'esempio formulato dalla Suprema Corte è tuttavia razionalmente inferibile una definizione generale di graduazione implicita o indiretta che ne indichi l'esatto perimetro.

Quando il credito non possa essere pagato se non come posta gravante su un bene determinato, l'autorizzazione a pagarlo presuppone la sua imputazione a quel bene e, dunque, la sua graduazione sul relativo ricavato. Si tratta appunto di graduazione indiretta, perché non dichiarata, ma inequivoca, perché il provvedimento non ammette altra lettura. Nella liquidazione controllata l'atto corrispondente è l'autorizzazione del giudice delegato al pagamento, fuori del riparto, dei crediti prededucibili «liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare» (art. 275-bis, comma 3, CCII).

Il limite è posto dalla stessa Corte: «In mancanza di tali condizioni, essa richiede però quanto meno un provvedimento esplicito in tal senso, idoneo ad acquisire stabilità ai sensi dell'art. 26 L.F. (ad esempio con riguardo a eventuali spese della procedura solo in parte gravanti sul bene ipotecato)».

La graduazione indiretta postula, dunque, due elementi concorrenti: 1) l'autorizzazione al pagamento; 2) un credito riferibile per intero a un bene determinato.

Non basta il solo pagamento, giacché «non sarà sufficiente documentarne l'avvenuto pagamento, ma occorrerà documentare che esso sia stato in qualche modo già graduato dal giudice delegato». Né basta la sola natura del credito, giacché, senza un provvedimento, l'imputazione al bene resterebbe una valutazione del giudice dell'esecuzione.

Il secondo elemento trova la propria chiave nella distinzione fra uscite di carattere specifico e uscite di carattere generale. Sul tema Cass. n. 33977/2022 ha affermato che le spese per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile «integrano una “uscita di carattere specifico” che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla...liquidazione dell'immobile medesimo, al pari di una quota proporzionale delle “uscite di carattere generale” della procedura (come ad esempio i compensi di curatore e coadiutore)». Per la liquidazione controllata la medesima distinzione è posta dall'art. 223, comma 3, CCII, cui rinvia l'art. 275-bis, comma 2, CCII. L'uscita specifica non ha altra sede di imputazione che il ricavato del bene cui si riferisce, sicché l'autorizzazione a pagarla ne reca in sé la graduazione. L'uscita generale vi grava soltanto pro quota. E la quota presuppone la conoscenza dell'intero attivo, tanto che Cass. n. 9167/2026 ha individuato il presupposto dell'imputazione proporzionale nella dimostrazione che vi fosse «altro attivo della procedura al di fuori di quello su cui la stessa ricorrente ha agito esecutivamente». Per le spese generali, dunque, la graduazione non può essere indiretta: il giudice dell'esecuzione, che conosce il solo ricavato del bene pignorato, non potrebbe stimare la quota senza sovrapporsi agli organi della procedura.

Occorre esaminare a questo punto la tesi, sostenuta da una parte della dottrina, per la quale la graduazione implicita si identificerebbe con il conto autonomo dell'art. 223, comma 3, CCII. Nella sua forma più forte, essa può essere riassunta nei termini che seguono: il conto indica, per ciascun bene ipotecato, le uscite specifiche e la quota di quelle generali; l'art. 275-bis, comma 2, CCII lo ha reso obbligatorio anche nella liquidazione controllata; sicché il liquidatore che lo porti all'attenzione del giudice dell'esecuzione documenterebbe il fatto impeditivo.

La tesi non persuade questo G.E. per quattro ragioni: 1) il conto non è un provvedimento degli organi della procedura, ma una scrittura contabile tenuta dal liquidatore, sulla quale il giudice delegato non si pronuncia prima del riparto; e la Corte esige provvedimenti «che effettivamente dispongano» la graduazione, non documenti che la propongano; 2) il conto non è idoneo a divenire stabile, giacché contro una scrittura contabile non è dato reclamo; 3) il rinvio all'art. 223, comma 3, CCII rende applicabile alla liquidazione controllata il criterio della graduazione, ma non ne sposta la sede (stabilisce, in sintesi, come i prededucibili concorrano con i crediti garantiti, non chi applichi il criterio); 4) ove il conto bastasse, il giudice dell'esecuzione dovrebbe verificare se una spesa sia specifica o generale e se la quota imputata sia proporzionata (esattamente la valutazione che gli è preclusa secondo il summenzionato insegnamento della Suprema Corte).

Nella specie, del resto, il liquidatore è creditore delle somme di cui chiede l'anteposizione, sicché il conto autonomo ex art. 223, comma 3, CCII sarebbe l'imputazione che il creditore fa del proprio credito. Esso, inoltre, non risulta neppure prodotto in questa sede.

Resta la prova del pagamento, che la lettera del summenzionato passaggio della Cassazione presuppone. In particolare, l'espressione utilizzata dalla Suprema Corte «non sarà sufficiente documentarne l'avvenuto pagamento» sta a significare che il pagamento non basta, non anche che esso non occorra. Per le uscite specifiche, pertanto, il liquidatore deve produrre il provvedimento autorizzativo e la prova del pagamento, giacché l'autorizzazione consente il pagamento ma non lo attesta, e l'art. 275-bis, comma 3, CCII la subordina alla presumibile sufficienza dell'attivo, mentre il fatto impeditivo consiste nella somma che la massa ha erogato in ragione di quel bene; se la regola ceda quando il pagamento sia mancato per difetto di fondi è questione che nella specie non si pone, mancando lo stesso provvedimento autorizzativo.

5.3.4. I crediti in prededuzione «già accertati, liquidati e graduati» con prevalenza.

Il primo requisito è l'accertamento. L'art. 151, comma 2, CCII vi assoggetta anche i crediti prededucibili, e l'art. 275-bis, comma 1, CCII ne regola le forme, disponendo che essi siano accertati con le modalità dell'art. 273 CCII, «con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare ...e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura», che tuttavia, se contestati, tornano alle forme dell'art. 273. Un credito prededucibile è dunque accertato quando sia stato ammesso allo stato passivo, quando sorga da un provvedimento di liquidazione del compenso ovvero quando non sia contestato per collocazione e ammontare. La non contestazione, tuttavia, non si traduce in un provvedimento, non può essere verificata dal giudice dell'esecuzione, tanto meno quando il creditore ipotecario contesti proprio l'anteposizione, e rileva in questa sede soltanto attraverso l'autorizzazione al pagamento, che la presuppone (art. 275-bis, comma 3, CCII).

Il secondo requisito è la liquidazione, e cioè la determinazione della misura da parte di chi vi è competente. Per il compenso dell'OCC nominato liquidatore, o del liquidatore diverso dall'OCC, vi provvede il giudice, dopo l'approvazione del rendiconto e secondo il d.m. n. 202 del 2014 (art. 275, comma 3, CCII). Inoltre il potere di ridurre o escludere il compenso ove il rendiconto non sia approvato (art. 275, comma 4, CCII) conferma che, prima di quel momento, la sua misura non è determinata (§ 6). Prima della liquidazione finale, il compenso può dirsi liquidato soltanto nei limiti di un acconto liquidato dal giudice. Per le altre spese e per gli altri compensi, occorre che il giudice delegato ne abbia determinato la misura o ne abbia autorizzato il pagamento.

Il terzo requisito è la graduazione con prevalenza, che non coincide con la prededucibilità. L'art. 275-bis, comma 2, CCII pone anzi la regola opposta, giacché i crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza sugli altri «con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti», e prevalgono sul creditore ipotecario soltanto nei limiti del rinvio all'art. 223, comma 3, CCII. La prededuzione è il rango del credito nel concorso, mentre la prevalenza sul fondiario è la sua incidenza su un ricavato determinato. Graduato «con prevalenza su di esso» è, pertanto, il credito che un provvedimento degli organi della procedura abbia imputato al ricavato del bene ipotecato, per intero se si tratti di uscita specifica, pro quota se si tratti di uscita generale.

Per un compenso quale quello qui preteso dal liquidatore, l'onere poteva essere assolto soltanto producendo il decreto di liquidazione del compenso o di un acconto e il provvedimento che ne imputasse una quota al ricavato del bene, ovvero un progetto di riparto, anche parziale, che contenesse l'una e l'altra determinazione.

5.4. L'assolvimento dell'onere della prova nel caso concreto.

Alla luce delle coordinate di diritto ricostruite nei punti precedenti, si deve concludere che l'onere della prova incombente sul liquidatore non sia stato da questi assolto per alcuna delle tre voci delle quali si chiede l'anteposizione. Difetta invero la produzione in atti qualsiasi provvedimento del giudice delegato della liquidazione controllata n. 6/2025 relativo al compenso, alle spese vive e al compenso del difensore.

Quanto al compenso dell'OCC e del liquidatore, non è stato parimenti prodotto alcun provvedimento degli organi della procedura: non un decreto di liquidazione del compenso o di un acconto, non uno stato passivo che lo comprenda, non un progetto di riparto, non un provvedimento di imputazione. Né vi è un provvedimento indiretto, mancando qualsiasi autorizzazione al pagamento. Il preventivo del 3 maggio 2024 è atto negoziale fra il debitore e l'Organismo (§ 6), l'atto di intervento e le note del 16 settembre 2026 sono atti di parte, il calcolo tariffario è una prospettazione difensiva.

Né un'autorizzazione al pagamento, ove esistesse, potrebbe valere come graduazione indiretta, giacché il compenso non è un'uscita specifica del bene ipotecato. Essa invero non remunera attività di conservazione, amministrazione o liquidazione dell'immobile, aggiudicato in questa sede prima dell'apertura della procedura concorsuale. La stessa difesa del liquidatore lo riferisce ai costi della «procedura concorsuale che involge l'intero patrimonio del sovraindebitato» e lo commisura all'attivo e al passivo delle due liquidazioni controllate aperte ai sensi dell'art. 66 CCII, designate come «procedura familiare». Essa lo qualifica, cioè, come spesa generale di più masse. Ma anche quando l'accesso avviene ai sensi dell'art. 66 CCII «Le masse attive e passive rimangono distinte», e «La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno» (art. 66, commi 3 e 5, CCII); sicché la quota riferibile a X, e fra questa la quota imputabile al ricavato del bene ipotecato, può essere determinata soltanto dal giudice che liquida il compenso. Il compenso potrebbe dunque gravare sul ricavato al più pro quota, in forza di un provvedimento esplicito che manca, mentre la domanda ne chiede l'anteposizione per intero.

In sintesi, nessuno dei tre requisiti indicati ricorre. Il credito non è accertato, giacché non è ammesso allo stato passivo, non sorge da un provvedimento di liquidazione ed è contestato proprio quanto alla collocazione. Non è liquidato, giacché la sua misura è indicata soltanto da atti di parte, e la stessa difesa del liquidatore riconosce che la liquidazione del giudice delegato è «ottenibile solo in fase di chiusura della procedura di liquidazione». Non è graduato, giacché nessun organo della procedura lo ha imputato al ricavato del bene.

Le spese vive di euro 596,57 compaiono per la prima volta nelle note del 16 settembre 2026, senza provvedimento che le abbia autorizzate o liquidate, senza prova del pagamento e senza indicazione della natura, sicché non ne è sostenibile neppure l'inerenza al bene liquidato.

Quanto al compenso del difensore di euro 3.523,77, non è stato prodotto alcun provvedimento che lo abbia autorizzato, liquidato o graduato (la diversa qualificazione del medesimo importo nei due atti del liquidatore è esaminata al § 7).

Si potrebbe obiettare che, svolta in questa esecuzione, l'attività del difensore darebbe luogo a una spesa specifica del bene o a una spesa del processo esecutivo, che il giudice dell'esecuzione liquida in via esclusiva. L'obiezione però non persuade: quell'attività non ha avuto a oggetto il bene, già aggiudicato, ma la pretesa della massa di anteporre i propri crediti al fondiario, ed è dunque un costo della procedura concorsuale. Al contrario la riserva di competenza funzionale riconosciuta dalla Cassazione al giudice dell'esecuzione riguarda le spese dell'espropriazione compiuta nell'interesse comune, non le spese di difesa di una parte nella controversia distributiva (sulle quali si tornerà al § 9).

Non giovano al liquidatore gli argomenti tratti dagli artt. 6, 150, 151, 216 e 270 CCII. Secondo questa impostazione, se la legge qualifica il credito come prededucibile, il giudice dell'esecuzione, nel riconoscergli quel rango, non invaderebbe le attribuzioni degli organi concorsuali. L'argomento confonde, tuttavia, i tre piani che la scomposizione del passaggio della Suprema Corte formulata in questa sede ha mostrato distinti: 1) il rango del credito nel concorso; 2) il suo accertamento e la sua liquidazione; 3) la sua incidenza sul ricavato di un determinato bene ipotecato.

L'art. 6 CCII opera soltanto sul primo. Esso invero qualifica come prededucibili i crediti per le prestazioni rese «nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento» e stabilisce che la prededucazione «permane anche quando si susseguono più procedure», ma non accerta il credito, non lo liquida e non ne determina l'incidenza sul ricavato (§ 5.3.4). Come ha esattamente osservato il delegato nella propria relazione, le osservazioni del liquidatore «tendono a confondere il rango del credito con le modalità del suo accertamento». La legittimazione a intervenire consente al liquidatore di far valere le ragioni della procedura, ma non trasferisce al giudice dell'esecuzione il potere di graduazione.

Né giova la natura meramente processuale del privilegio fondiario, che conduce alla conclusione opposta: essa rimette l'ordine delle prelazioni alla sede concorsuale e la falcidia del fondiario si attua con la restituzione alla massa delle somme percepite «in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto fallimentare» (Cass. n. 12673/2022). Né giova, infine, l'art. 2770 c.c., il cui privilegio assiste le spese «per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori», fra le quali non rientra un compenso che non remunera alcun atto di questa espropriazione.

Né vi è ragione di sollecitare il giudice delegato, giacché la sollecitazione ha come scopo quello di chiarire il reale significato di un provvedimento incerto, mentre qui non ve n'è alcuno, e quello atteso sarà emesso, come allegato dallo stesso liquidatore, soltanto alla chiusura della procedura (§ 8).

Si deve applicare al caso in esame, dunque, la summenzionata regola enunciata dalla Suprema Corte: «Laddove manchi un provvedimento diretto o indiretto di graduazione degli organi della procedura fallimentare, il giudice dell'esecuzione non potrà tenere conto delle relative spese ai fini della determinazione della somma da attribuire in via provvisoria all'istituto di credito fondiario», salva l'azione di ripetizione della procedura concorsuale (§ 8).

Al secondo quesito sopra formulato va dunque data risposta nel senso che: 1) la graduazione dei crediti della liquidazione controllata rispetto al fondiario spetta agli organi di quella procedura; 2) l'onere di provarla grava sul liquidatore, che deve documentare provvedimenti che abbiano, direttamente o indirettamente ma inequivocabilmente, accertato, liquidato e graduato quei crediti; 3) nessun provvedimento siffatto è stato prodotto, sicché delle somme richieste non può tenersi conto.

6. Il terzo quesito: il preventivo dell'OCC e Cass. n. 20477/2026.

Il liquidatore oppone che il titolo sarebbe costituito dal preventivo del 3 maggio 2024. L'obiezione non coglie nel segno, per quattro ordini di ragioni.

La prima attiene alla natura dell'atto. Il preventivo è un accordo fra il debitore e l'Organismo, anteriore all'apertura della procedura. Esso non è un provvedimento degli organi della procedura e non è dunque idoneo ad acquisire la stabilità che deriva dal regime di reclamo dei decreti del giudice delegato, previsto dall'art. 26 l.fall. e oggi dall'art. 124 CCII, giacché contro un contratto nessun reclamo endoconcorsuale è esperibile. Esso, inoltre, non vincola il creditore fondiario, che vi è rimasto estraneo, dal momento che «Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge» (art. 1372, comma 2, c.c.). Il preventivo potrebbe dunque, al più, concorrere a determinare la misura dell'obbligazione del debitore, ma non graduare il credito rispetto ai terzi.

La seconda attiene alla stessa disposizione invocata. L'art. 275, comma 3, CCII, nel testo modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024, dispone che «Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC». La disposizione, dunque, non rende il preventivo titolo autosufficiente, ma lo assume quale elemento del quale il giudice delegato deve tenere conto nel liquidare; e colloca la liquidazione dopo l'approvazione del rendiconto, e cioè al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione. La soluzione è coerente con il principio, affermato da Cass. n. 33977/2022, secondo il quale i compensi degli organi della procedura non sono soggetti all'accertamento del passivo, ma «vanno liquidati dal giudice».

La terza attiene al contenuto della pronuncia richiamata, dalla quale il liquidatore ricava che l'accordo costituisce «fonte negoziale vincolante e titolo determinativo idoneo nei limiti in cui esso risulti pienamente conforme ai parametri tariffari di legge». Occorre allora verificare se la pronuncia dica ciò che le viene attribuito.

Quanto alla fattispecie, Cass. n. 20477/2026 è stata resa su ricorso proposto «avverso il decreto di liquidazione emesso in data 7.10.2025 dal giudice delegato in favore del Commissario Giudiziale nella procedura di concordato minore PU 1/2025». Si trattava dunque del compenso, già liquidato dal giudice, del commissario giudiziale nel concordato minore, e non del compenso di un organismo fatto valere sulla base del solo accordo. Il principio di diritto riguarda i parametri della liquidazione, giacché il compenso del commissario «deve essere parametrato ai criteri fissati dall'art. 16 del d.m. n. 202/2014».

Quanto al valore dell'accordo, la Corte, richiamati l'art. 71, comma 4, e l'art. 275, comma 3, CCII, osserva che «In entrambi i casi le norme fanno riferimento al D.M. 24 settembre 2014, n. 202, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito dall'organismo con il debitore» e ne trae che il giudice «debba tenere conto dei parametri indicati dall'art. 16, D.M. n. 202/2014» e sia vincolato dalla pattuizione «del debitore con l'OCC solo entro i limiti del compenso liquidabile in base a tali parametri».

Ne discendono tre conseguenze, tutte contrarie alla lettura del liquidatore: 1) il destinatario del vincolo è il giudice che liquida, sicché la pattuizione limita il potere di liquidazione e perciò lo presuppone, non lo sostituisce; 2) il vincolo opera solo entro i limiti dei parametri, la cui verifica è parte della liquidazione e spetta al giudice che la compie; 3) la pronuncia non si occupa dell'opponibilità dell'accordo ai creditori né della graduazione del compenso rispetto al creditore ipotecario, e l'espressione «titolo determinativo», che le note le attribuiscono, non compare nella motivazione.

La medesima pronuncia offre anzi un argomento ulteriore. Essa ricorda che «l'unicità del compenso in caso di successione dello stesso soggetto in fasi diverse di una procedura è prevista dalla legge, ma solo nel caso in cui il gestore (nominato dall'OCC) per la predisposizione di una domanda di liquidazione controllata sia nominato anche liquidatore della procedura (art. 275, comma 3, c.c.i.i.)». È il caso di specie, giacché il dott. W è stato gestore della crisi ed è ora liquidatore. Il compenso è dunque unico e comprende l'attività dell'intera procedura, tuttora in corso; sicché il preventivo è destinato a confluire in una liquidazione unitaria, che spetta al giudice delegato e che non può che seguire l'attività effettivamente prestata. La Corte ha del resto cassato il decreto impugnato anche perché la riduzione operata dal giudice di merito «non ha trovato radice espressa nella parzialità dell'incarico svolto rispetto a quello espletato dall'OCC nella non completezza della procedura»: la misura del compenso dipende, cioè, dall'attività svolta, e la sua valutazione, contestata dal creditore procedente, spetta al giudice della procedura concorsuale.

La quarta, di per sé assorbente, attiene alla posizione dello stesso liquidatore. Egli, affermando che la liquidazione del giudice delegato è ottenibile soltanto alla chiusura della procedura e chiedendo un

accantonamento in attesa del «formale provvedimento di liquidazione», riconosce che il provvedimento non esiste e che la competenza a emetterlo spetta al giudice delegato. Ciò che, come si è visto, discende dalla lettera dell'art. 275, comma 3, CCII. La stessa disposizione, del resto, rende il compenso non determinabile prima di quel momento, giacché il mancato deposito delle relazioni semestrali «è valutato ai fini della liquidazione del compenso» e il giudice, ove non approvi il rendiconto, può giungere a «escludere in tutto o in parte il compenso stesso». Un credito del quale si attende la liquidazione non è un credito liquidato; e la domanda principale, che presuppone il contrario, è contraddetta da quella che la segue.

La domanda principale e quella subordinata chiedono dunque a questo giudice di sostituirsi al giudice delegato: la prima assumendo come liquidato l'importo convenuto; la seconda liquidando il compenso sulla base di un attivo e di un passivo, riferiti a entrambi i debitori, che questo giudice non conosce e non può accertare, e che il liquidatore stesso descrive come in parte ancora «acquisendo». Ciò si tradurrebbe esattamente nel sovrapporre le valutazioni del giudice dell'esecuzione a quelle degli organi concorsuali, che Cass. n. 23482/2018 esclude «in alcun caso».

Al terzo quesito va dunque data risposta negativa. Il preventivo è atto negoziale inopponibile al creditore fondiario e Cass. n. 20477/2026 presuppone la liquidazione giudiziale che il liquidatore stesso riconosce non essere intervenuta.

7. Il quarto quesito: il compenso dell'OCC e il ricavato del bene ipotecato.

Quanto sin qui esposto è sufficiente a sorreggere la decisione, che poggia sul difetto di un provvedimento di graduazione. Ritene tuttavia questo giudice di dover aggiungere, ad abundantiam, un argomento di conferma tratto dal piano sostanziale, precisandone i limiti.

Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865 ha affermato che «Le spese del gestore della crisi non costituiscono, perciò, uscite di carattere generale della procedura sostenute nell'interesse di tutti i creditori e, di conseguenza, non possono essere ripartite, in via proporzionale, sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno». La ragione di tale conclusione, per come riportata da Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2025, n. 12405, risiede nel rilievo che «il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore è una procedura volontaria, che si apre a domanda del debitore, cosicché la nomina di un gestore della crisi avviene su sua iniziativa e nel suo interesse e non in quello di tutti i creditori». La medesima pronuncia ha aggiunto che «il costo del compenso per l'attività svolta dall'OCC prima della sua apertura non può per definizione costituire una uscita di carattere generale della procedura medesima».

Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2025, n. 14401 ha applicato l'indirizzo in una fattispecie analoga a quella in esame, nella quale il liquidatore aveva acquisito alla procedura concorsuale l'importo «ricavato dalla aggiudicazione disposta nella esecuzione individuale» e il creditore fondiario ricorrente aveva dedotto che la vendita era stata eseguita dal giudice dell'esecuzione prima dell'instaurazione del procedimento di composizione della crisi e ha cassato la decisione di merito che aveva collocato il credito dell'OCC sul ricavato «con preferenza rispetto al creditore ipotecario».

Va tuttavia precisato come le pronunzie ora richiamate presentino due limiti applicativi rispetto alla fattispecie in esame. Il primo è che esse sono state rese nel vigore della l. n. 3 del 2012, sulla quale poggiano tanto l'argomento della volontarietà della procedura quanto l'interpretazione dell'art. 14-duodecies, comma 2, di quella legge. Il secondo è che esse riguardano controversie in sede di riparto concorsuale e non di distribuzione nell'esecuzione individuale.

Il primo limite è tuttavia attenuato dal diritto vigente. L'art. 275-bis, comma 2, CCII riproduce, per la liquidazione controllata, la regola dell'art. 14-duodecies, comma 2, l. n. 3 del 2012, e cioè l'esclusione, dal soddisfacimento dei crediti prededucibili, di «quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno

e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti»; e vi aggiunge l'espresso richiamo all'art. 223, comma 3, CCII, e cioè a quella stessa norma sui conti speciali che la Suprema Corte, nel vigore della legge del 2012, aveva dovuto ricavare dall'art. 111-ter, comma 3, l.fall. Quanto alla volontarietà, la liquidazione controllata può essere aperta tanto su ricorso del debitore (art. 268, comma 1, CCII) quanto, se il debitore è insolvente, su domanda di un creditore (art. 268, comma 2, CCII), sicché l'argomento vale nella prima ipotesi e non si trasferisce in modo automatico alla seconda. Nella specie, il fatto che il liquidatore sia il medesimo professionista che, quale OCC, aveva formulato il preventivo del 3 maggio 2024 depone per la prima ipotesi, giacché l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII prevede la conferma dell'OCC quale liquidatore «in caso di domanda presentata dal debitore». La circostanza è confermata dalla lettura della sentenza di apertura della liquidazione controllata n. 6/2025, che risulta aperta su ricorso del debitore.

L'argomento ora ricostruito conferma la conclusione raggiunta sul piano delle competenze, giacché dimostra che la riferibilità di quel compenso al ricavato del bene ipotecato è quanto meno controversa e richiede valutazioni riservate agli organi della procedura.

Come già chiarito, la medesima sorte segue le ulteriori voci. Quanto al compenso del difensore, ricondotto all'art. 6, comma 1, lett. d), CCII, non è stato prodotto alcun provvedimento degli organi della procedura che lo abbia liquidato o graduato e la pretesa soffre di un'incertezza ulteriore, giacché nell'atto di intervento, secondo quanto riferito dal delegato, l'importo di euro 5.000,00 era qualificato come compenso al legale del debitore, mentre nelle note del 16 settembre 2026 la somma, ridotta a euro 3.523,77, è riferita all'assistenza prestata su richiesta del liquidatore. La diversa qualificazione del medesimo credito in due atti della stessa parte conferma ulteriormente la circostanza che esso non ha ricevuto alcun accertamento da parte del giudice della procedura. Le spese vive di euro 596,57, infine, compaiono per la prima volta nelle note del 16 settembre 2026, prive pure di qualsiasi provvedimento che le riconosca. Il quarto quesito resta dunque, sul piano sostanziale, riservato alla competenza organi della procedura.

8. Il quinto quesito: l'istanza di accantonamento.

L'istanza di accantonamento della somma di euro 17.929,34 non può essere accolta, per tre ordini di ragioni.

La prima attiene alla disposizione invocata. L'art. 596 c.p.c. non attribuisce al giudice dell'esecuzione alcun potere di accantonamento in favore di crediti della massa concorsuale non liquidati né graduati. L'accantonamento che il codice di rito conosce è quello previsto dall'art. 510, commi 2 e 3, c.p.c., in favore dei «creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore», ed è disposto «per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni». A quella figura, oltre che alle controversie di cui all'art. 512 c.p.c., si riferisce l'art. 596, comma 3, c.p.c., quando consente la distribuzione delle somme contestate dietro prestazione di una fideiussione. Il liquidatore non è un creditore intervenuto privo di titolo, il cui credito sia stato disconosciuto dal debitore, e non chiede tempo per munirsi di un titolo esecutivo, ma attende un provvedimento degli organi della propria procedura. Né si tratta di un mero difetto di previsione, giacché l'accantonamento produrrebbe nei confronti del fondiario, sia pure in forma temporanea, il medesimo effetto della graduazione: poiché, in mancanza del provvedimento degli organi concorsuali, il giudice dell'esecuzione «non potrà tenere conto delle relative spese», accantonare significherebbe, appunto, tenerne conto, realizzando per altra via ciò che gli è precluso. Né ricorrono, infine, i presupposti per sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione ai sensi dell'art. 512, comma 2, c.p.c., giacché, per le ragioni esposte, nessuna delle questioni rimesse alla cognizione di questo giudice è idonea a incidere sulla somma da attribuire in via provvisoria al fondiario.

La seconda è di ordine sistematico. La tutela della massa è già assicurata dalla provvisorietà dell'attribuzione. Il principio di chiusura enunciato da Cass. n. 23482/2018 stabilisce che «La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza», principio richiamato da Cass. n. 9167/2026, per la quale il curatore «è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva». Ove, dunque, il giudice delegato liquidi il compenso e lo gradui con prevalenza sul credito fondiario, la procedura concorsuale potrà ottenere la restituzione dell'eccedenza. Pertanto il rischio che l'accantonamento dovrebbe fronteggiare è già allocato dal sistema sul creditore fondiario.

La terza, infine, riguarda il tempo del processo esecutivo. Cass. n. 23482/2018 ha ammesso un differimento dell'udienza di distribuzione nell'ipotesi in cui l'istanza di ammissione al passivo del fondiario sia stata proposta ma non ancora decisa, affermando che «in tal caso sarà infatti sufficiente attendere l'emissione del provvedimento in sede fallimentare, pur non definitivo, anche soltanto, ad esempio (e se ne ricorressero tutti i presupposti), con il semplice differimento dell'udienza di distribuzione davanti al giudice dell'esecuzione a data presumibilmente successiva a tale emissione», con ordinanza ai sensi dell'art. 487 c.p.c., nell'esercizio dei poteri di direzione del procedimento che spettano al giudice dell'esecuzione in forza degli artt. 484, ultimo comma, e 175 c.p.c. In quell'ipotesi il rinvio attende il fatto costitutivo del diritto all'attribuzione, nel tempo, stringente, della verifica del passivo. Nella specie, per converso, il fondiario è già stato ammesso, e ciò che si dovrebbe attendere è un provvedimento sul fatto impeditivo che, per ammissione dello stesso liquidatore e per la lettera dell'art. 275, comma 3, CCII, sarà emesso soltanto dopo l'approvazione del rendiconto, al termine della procedura. L'accantonamento, come ogni rinvio, sarebbe quindi disposto a tempo indeterminato, in contrasto con la funzione stessa del privilegio fondiario, che è di consentire al creditore di conseguire il ricavato senza attendere il riparto concorsuale, e con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.).

Al quinto quesito va dunque data risposta negativa.

9. Il sesto quesito: le conseguenze sul progetto di distribuzione e le spese.

Il progetto del 14 settembre 2026 va dunque dichiarato esecutivo. Il ricavato, al netto delle spese del processo esecutivo individuale, va attribuito a Z in via provvisoria, ai sensi dell'art. 41 TUB, e nei limiti del provvedimento di ammissione al passivo. L'eventuale residuo va attribuito alla liquidazione controllata, nella persona del liquidatore, senza ulteriori decurtazioni, restando salva l'azione di ripetizione della procedura concorsuale.

Nulla sulle spese, stante la natura della controversia distributiva.

P.Q.M.

Il Giudice dell'esecuzione, visti gli artt. 512 e 598 c.p.c. e l'art. 41 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rigetta le contestazioni al progetto di distribuzione formulate dal liquidatore della liquidazione controllata n. 6/2025 R.F. del Tribunale di Tivoli, sia quanto alla domanda principale di collocazione in prededuzione delle somme di euro 14.405,57 e di euro 3.523,77, sia quanto alla domanda subordinata di collocazione della somma di euro 13.247,00, oltre spese vive e compenso del difensore;

rigetta l'istanza di accantonamento della somma di euro 17.929,34;

approva il progetto di distribuzione depositato dal professionista delegato il 14 settembre 2026 e lo dichiara esecutivo;

dispone che il ricavato sia attribuito alla Z soc. coop. in via provvisoria, ai sensi dell'art. 41 d.lgs. n. 385 del 1993, e nei limiti del provvedimento di ammissione al passivo della liquidazione controllata, e che l'eventuale residuo sia attribuito alla liquidazione controllata n. 6/2025 R.F., nella persona del liquidatore;

dispone che il professionista delegato ordini il pagamento delle singole quote agli aventi diritto in conformità al progetto (art. 598, comma 1, c.p.c.);

Si comunichi.

Tivoli, 28.9.26

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Francesco Lupia